



CONCILIA LEX[®]
ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

N. R.G. 2016/

CORTE D'APPELLO di MILANO

SEZIONE PRIMA CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raimondo Mesiano Presidente

dott. Francesca Fieconi Consigliere Relatore

dott. Alberto Massimo Vigorelli Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa iscritta al n. r.g. 1052/2016 promossa da:

L C..... con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo i telematico presso il difensore avv.

APPELLANTE

contra

I S.P.A. con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato, in presso il difensore avv.

APPELLATO

La Corte, come sopra composta, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/06/2016, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ritenuto che:

1. in data 03.03.2015, it sig. C 3 L" ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo

N/ 2014 emesso dal Tribunale di Monza per la somma di € 115.433,18 in favore di....., quale procuratore di S.P.A.;



CONCILIA LEX®
ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

2. con sentenza n. 156/2016 del 21.01.2016 il Tribunale di Monza ha respinto l' opposizione, in quanto improcedibile per mancato esperimento della procedura di mediazione entro il termine previsto;

rilevato che:

1) il termine di 15 giorni fissato dal giudice ha natura ordinatoria e che, pertanto, la parte su cui grava l'onere di attivare la procedura conciliativa può chiedere una proroga del termine ex art. 154 c.p.c. purchè prima della scadenza del termine medesimo;

2) il deposito della relativa istanza da parte del sig. C..... L..... avvenuta in data 18.11.2015 e, pertanto, successivamente al termine del 31.07.2015 fissato dal giudice;

3) il sig. C.... L..... con atto di citazione del 04.03.2016, svolge appello deducendo:

a) l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo opposto per effetto della dichiarazione di improcedibilità da parte del giudice di prime cure;

b) in via subordinata, l'erroneità della decisione assunta da parte del giudice di primo grado laddove dichiara l'improcedibilità del giudizio a fronte del deposito tardivo dell'istanza di avvio del tentativo di conciliazione;

c) nel merito, la necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante il tempestivo disconoscimento della sottoscrizione apposta alla fideiussione in oggetto.

Considerato che:

d) il giudice di prime cure ha disposto l'instaurazione del procedimento di mediazione secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, fissando il termine di legge di 15 giorni per il deposito della domanda di mediazione;

e) a fronte del tardivo deposito della suddetta domanda, avvenuto il 18 novembre 2015 e, pertanto, oltre il termine del 31 luglio 2015 indicato dal giudice in conformità alla norma di cui sopra , il giudice di prima istanza ha dichiarato l'improcedibilità del giudizio nonostante fosse stata dal medesimo accertata la natura ordinatoria del termine suddetto ;

f) il mancato rispetto di un termine di natura ordinatoria, fissato dal giudice in stretta applicazione dei termini di legge previsti ai sensi dell'art. 5 dlgs. n. 28/2010, non comporterebbe pertanto l'improcedibilità del giudizio, stante la natura non perentoria del termine medesimo, la cui mancata osservanza non determina certamente gli effetti decadenziali rilevato dal giudice, atteso che il tentativo di mediazione è stato regolarmente espletato;



CONCILIA LEX[®]
ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

g) ai fini del decidere il merito della controversia, risulta pertanto necessario procedere alla fase istruttoria sollecitata dal sig. sin dal primo grado di giudizio, mancata solo per effetto della declaratoria d' improcedibilità;

h) risulta pertanto necessario procedere alla nomina di un consulente tecnico affinché venga effettuata una perizia calligrafica sulla sottoscrizione apposta alla fideiussione asseritamente rilasciata da parte del sig. C..... L..... nei confronti di T.... s.a.s. di Società Semplice & C., disconosciuta della parte opponente sin dall'atto di opposizione e di cui la controparte ha chiesto di avvalersi producendone l' originale;

i) alla stregua di quanto rilevato, a necessario nominare all'uopo il CTU dott..... cui si assegna il seguente quesito peritale:

"Accerti il consulente, esaminati gli atti e i documenti di causa, se la sottoscrizione apposta

alla fideiussione rilasciata da parte del sig. C..... L..... nei confronti di T..... s.a.s. di Società Semplice & C. sia riconducibile al sig. C..... L.....

P.Q.M.

La Corte d'Appello:

nomina quale CTU dott., convocandolo per il conferimento del suddetto incarico innanzi al consigliere relatore Francesca Fieconi all'udienza monocratica the si terrà il 28.09.2016, ore 9:00, piano V, stanza n. 3 (scala Z, lato S. Barnaba).

Si comunichi.

Milano, 28 giugno 2016.

Il Presidente Raimondo Mesiano